



COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

PROVINCIA DI BERGAMO

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Piazza Papa Giovanni XXIII, 5 - 24060 - Monasterolo del Castello



ORDINANZA N. 4 del 28.02.2022

REGOLAMENTAZIONE DEFINITIVA DAL 01.03.2022 DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'ordinanza n. 9 del 29.05.2015, n. 1 del 28.02.2020, n. 7 del 22.02.2021 di regolamentazione della circolazione stradale in centro abitato nelle Vie San Felice, Piazza IV Novembre e Via Monte Grappa;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 27.02.2022 quale atto di indirizzo per l'istituzione del doppio senso di marcia in via definitiva nelle vie del centro storico sopra citato, dal 01.03.2022;

Ritenuto che l'obiettivo prefissato è quello di migliorare la viabilità e di garantire la sicurezza del transito del centro storico;

Ritenuto pertanto di regolamentare in via definitiva dal 01.03.2022 la circolazione stradale del centro storico nelle Vie San Felice, Piazza IV Novembre e Via Monte Grappa istituendo il doppio senso di marcia;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la volontà dell'Amministrazione Comunale di Monasterolo del Castello (BG);

ORDINA

- dal 01.03.2022 in via definitiva l'istituzione del doppio senso di marcia del centro storico nelle Vie San Felice, Piazza IV Novembre e Via Monte Grappa;

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Comando Stazione Carabinieri di Casazza (BG);

Gli Operatori dell'Ufficio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il dott. Brambilla Claudio.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dall'Ufficio di Polizia Locale, 28.02.2022

**Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Brambilla Claudio**